



COMUNE DI GENOVA

105 Direzione Avvocatura

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

N.ATTO N. PGC 45 del 01/10/2026

RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETT. A, D. LGS. 267/2000, IN ESECUZIONE DI PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI

Il Presidente pone in discussione la proposta della Giunta n.45 del 1 ottobre 2026;

Su proposta dell'Assessore al Bilancio, Società Partecipate, Avvocatura e Affari legali, Sviluppo Economico Sostenibile, Economia Sociale, Economia del Mare, Rapporti tra porto e Città, Avv. Alessandro Terrile;

Visti:

- il D. Lgs. 267/2000 "Testo Unico degli Enti Locali", in particolare l'art. 191, regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese, e l'art. 194, riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio;
- lo Statuto del Comune, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 12.06.2000, in particolare l'art. 38 c. 2 lettera o), le competenze del Consiglio Comunale;
- il Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 04/03/1996, modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 22/12/2023, e in particolare l'art. 25, riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del 19.12.2025 con la quale sono stati approvati i documenti Previsionali e Programmatici 2026/2028;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 63 del 30/03/2026 con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2026/2028.

Rilevato che il Comune di Genova è stato ed è tuttora parte in numerosi giudizi innanzi al Giudice Amministrativo ed al Giudice Civile.

Considerato che per alcune controversie recentemente definite il Comune di Genova, risultato soccombente, è stato condannato, in base al principio generale di cui all'art. 91 c.p.c., al pagamento delle spese legali, liquidate in sentenza.

Premesso che:

- a. a seguito di provvedimento del Tribunale Civile di Genova del 26/06/2026, nella causa RG n. 3765/2025, procedimento per querela di falso, il Comune di Genova è tenuto, in via solidale con la controparte, al pagamento in favore del CTU dell'acconto quantificato dal Tribunale in euro 1.000,00, oltre accessori di legge, quindi in euro **522,08** (di cui euro 500,00 per compensi, euro 2,00 quale bollo, euro 20,08 per contributi previdenziali al 4% quale quota di competenza (1/2);
- b. con sentenza n. 1406/2026 del Giudice di Pace di Genova, RG n. 3803/2026, in materia di opposizione a sanzione amministrativa, il Comune di Genova è stato condannato al pagamento in favore della controparte di euro 280,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese, accessori ed esborsi, per un importo complessivo di **euro 407,27** (di cui euro 280,00 per compensi, euro 2,00 quale bollo, euro 42,30 per spese generali al 15%, euro 12,97 per contributi previdenziali al 4%, ed euro 70,00 per esborsi);
- c. con ordinanza del Tribunale di Genova in data 17/7/2026, RG n. 3513/2026, ricorso d'urgenza ex art. 700 c.p.c. per l'esecuzione di opere di messa in sicurezza, il Comune di Genova è stato condannato, al pagamento delle spese in favore della controparte nella misura di euro 2.007,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese, accessori ed esborsi, per un importo complessivo di **euro 2.688,76** (di cui euro 2.007,00 per compensi, euro 2,00 quale bollo, euro 301,35 per spese generali al 15%, euro 92,41 per contributi previdenziali al 4% ed euro 286,00 per esborsi);
- d. con sentenza n. 1421/2026 del Giudice di Pace di Genova, RG n. 3748/2026, in materia di opposizione a sanzione amministrativa, il Comune di Genova è stato condannato al pagamento in favore della controparte di euro 350,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese, accessori ed esborsi, per un importo complessivo di **euro 553,69** (di cui euro 350,00 per compensi, euro 52,50 per spese generali al 15%, euro 16,10 per contributi previdenziali al 4%, euro 92,09 quale Iva al 22% ed euro 43,00 per esborsi);
- e. in forza di sentenza n. 5296/2026 del Consiglio di Stato, RGR n. 2015/2026, avente ad oggetto l'annullamento e/o la riforma della sentenza Tar n. 133/2026, relativa a un diniego in materia di accesso, avendo il Giudice compensato le spese di entrambi i gradi di giudizio, il Comune di Genova è tenuto al rimborso delle spese legali liquidate a suo favore ad esito del primo grado pari ad euro **4.200,00** (di cui euro 3.000,00 per compensi, euro 450,00 per spese generali 15% -

ed euro 750,00 a titolo di rifusione dei contributi unificati per i due gradi di giudizio come attestato dalle quietanze di pagamento versate agli atti del giudizio);

- f. con sentenza n. 862/2026 del Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, RG n. 893/2025, avente ad oggetto la illegittimità del silenzio in materia edilizia, il Comune di Genova è stato condannato alla rifusione dei contributi unificati a favore del ricorrente, pari ad **euro 1.300,00**, come attestato dalle quietanze di pagamento versate agli atti del giudizio);
- g. con decreto di estinzione della Corte di Cassazione n. 21896/2026, nel procedimento RG n. 3337/2026, avente ad oggetto l'annullamento della sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado per la Liguria n. 593/2025, a seguito di rinuncia al ricorso e in applicazione del principio della soccombenza virtuale, il Comune di Genova è stato condannato in favore della controparte al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in euro 3.500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese, accessori ed esborsi, per un importo complessivo di **euro 4.186,00** (di cui euro 3.500,00 per compensi, per spese generali al 15% euro 525,00 per contributi previdenziali al 4% euro 161,00, Iva non dovuta in quanto persona giuridica che beneficia della detrazione ai sensi del D.P.R. 633/1972);

Considerato altresì che la legittimità del pagamento delle somme di cui sopra trae il suo fondamento dalle sentenze e dai provvedimenti giudiziari costituenti titolo esecutivo e che, pertanto, sostanzialmente, il riconoscimento della legittimità del debito costituisce atto dovuto;

Ritenuto necessario, anche al fine di evitare azioni esecutive da parte delle controparti nei giudizi sopra elencati, provvedere, in ottemperanza ai predetti provvedimenti, procedendo al riconoscimento del debito maturato, per un importo complessivo pari ad **euro 13.857,80** comprensivo di accessori ed oneri fiscali stimati;

Dato atto, che i pagamenti per i provvedimenti di cui alle premesse sono da considerarsi effettuati, per le sentenze non ancora passate in giudicato, con salvezza di ripetizione, in caso di esito favorevole per l'Ente civico dei relativi giudizi di impugnazione;

Preso atto che, in considerazione di quanto sopra ricorrono le condizioni di cui all'art. 194, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 267/2000 per far luogo al riconoscimento della legittimità del debito;

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dall'Avv. Raffaella Parodi, responsabile del procedimento, che è incaricata di ogni ulteriore atto necessario per dare esecuzione al presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti.

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio competente, attestante anche la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, espresso ai sensi degli articoli 49 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 ed allegato alla proposta di deliberazione;

Acquisito il parere di regolarità contabile rilasciato dal Responsabile di ragioneria ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, considerato che il presente provvedimento comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Attesa la necessità di acquisire il parere del Collegio dei Revisori dei Conti rilasciato ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 267/2000;

La Giunta

P R O P O N E

Al Consiglio Comunale

1. di riconoscere, ai sensi dell'art. 194, comma 1 lettera a) del D. Lgs n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio per un importo stimato di **euro 522,08**, per il debito derivante dal provvedimento di liquidazione della quota di acconto dell'onorario al Consulente Tecnico d'Ufficio, reso dal Tribunale di Genova il 25/06/2026, nella causa RG n. 3765/2025, in procedimento per querela di falso;
2. di riconoscere, ai sensi dell'art. 194, comma 1 lettera a) del D. Lgs n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio per un importo stimato di **euro 407,27** per il debito derivante dalla sentenza n. 1406/2026 del Giudice di Pace di Genova, RG n. 3803/2026, in materia di opposizione a sanzione amministrativa;
3. di riconoscere, ai sensi dell'art. 194, comma 1 lettera a) del D. Lgs n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio per un importo stimato di **euro 2.688,76** per il debito derivante dall'Ordinanza del Tribunale di Genova del 17.7.2026, RG n. 3513/2026, in procedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c per l'esecuzione di opere di messa in sicurezza;
4. di riconoscere, ai sensi dell'art. 194, comma 1 lettera a) del D. Lgs n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio per un importo stimato di **euro 553,69** per il debito derivante dalla sentenza n. 1421/2026 del Giudice di Pace di Genova, RG n. 3748/2026, in materia di opposizione a sanzione amministrativa;
5. di riconoscere, ai sensi dell'art. 194, comma 1 lettera a) del D. Lgs n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio per un importo stimato di **euro 4.200,00**, per il debito derivante dalla sentenza n. 5296/2026 del Consiglio di Stato, RG n. 2015/2026, in materia di accesso agli atti;
6. di riconoscere, ai sensi dell'art. 194, comma 1 lettera a) del D. Lgs n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio per un importo stimato di **euro 1.300,00** per il debito derivante dalla sentenza n. 862/2026 del Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, RG n. 893/2025;

7. di riconoscere, ai sensi dell'art. 194, comma 1 lettera a) del D. Lgs n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio per un importo stimato di **euro 4.186,00** per il debito derivante dal decreto in data 20.6.2026 della Corte Suprema di Cassazione nella causa Rg n. 3337/2026, in materia tributaria;
8. di dare atto che, ai fini del pagamento delle spese legali previste dai provvedimenti giudiziari di cui ai punti dal 1 al 4, l'importo complessivo di **euro 4.171,80** sarà impegnato con successive determinazioni dirigenziali, con imputazione della spesa al capitolo 1742 "Spese giudiziarie – Diritto Civile", C.d.c. 0075.6.29 "Avvocatura Comunale – prestazioni di servizi", P.d.C. 1.3.2.99.002 "Altre spese legali";
9. di dare atto che ai fini del pagamento delle spese legali previste dal provvedimento di cui ai punti dal 5 al 7 l'importo complessivo di **euro 9.686,00** sarà impegnato con successive determinazioni dirigenziali, con imputazione della spesa al capitolo 1743 "Spese giudiziarie – Diritto amministrativo e tributario", C.d.c. 0075.6.29 "Avvocatura Comunale – prestazioni di servizi", P.d.C. 1.3.2.99.002 "Altre spese legali";
10. di demandare alla Direzione Avvocatura gli adempimenti di competenza;
11. di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura della Corte dei Conti e agli Organi di controllo, ai sensi dell'art. 23, comma 5 della Legge 27.12.2002, n. 289;



COMUNE DI GENOVA

E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA AL CONSIGLIO
105 N. 368 / 2026 DEL 28/09/2026 AD OGGETTO:

RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART.
194, COMMA 1, LETT. A, D. LGS. 267/2000, IN ESECUZIONE DI PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI

PARERE TECNICO (Art. 49 c.1 e Art. 147 bis c.1 D.Lgs. 267/2000)
Sulla sopracitata proposta si esprime, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica attestante anche la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

01/10/2026

IL DIRETTORE
AVV. RAFFAELLA PARODI

Firmato digitalmente



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO AL PARERE TECNICO

ART. 7, COMMA 3, REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA AL CONSIGLIO

PROPOSTA:	368 / 2026
OGGETTO:	RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETT. A, D. LGS. 267/2000, IN ESECUZIONE DI PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI

a) La presente proposta di deliberazione **comporta l'assunzione di impegni di spesa** a carico del bilancio di previsione annuale, pluriennale o degli esercizi futuri?

SI

Nel caso di risposta affermativa, indicare nel prospetto seguente i capitoli di PEG (e gli eventuali impegni già contabilizzati) ove la spesa trova copertura:

Anno di esercizio	Spesa di cui al presente provvedimento	Capitolo	Impegno Anno Numero		Crono
2026	euro 4.171,80	1742			
2026	euro 9.686,00	1743			

b) La presente proposta di deliberazione **comporta una modifica delle previsioni** di entrata o di spesa del bilancio di previsione annuale, pluriennale o degli esercizi futuri?

NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda b) compilare il prospetto seguente:

Anno di esercizio	Capitolo	Centro di Costo	Previsione e assestata	Nuova previsione	Differenza + / -

c. La presente proposta di deliberazione **comporta una modifica dei cespiti inventariati o del valore della partecipazione** iscritto a patrimonio?

NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda c) compilare il prospetto seguente (per i cespiti ammortizzabili si consideri il valore ammortizzato):

Tipo inventario e categoria inventariale	Tipo partecipazione (controllata/collegata o altro)	Descrizione	Valore attuale	Valore post-delibera

d. La presente proposta di deliberazione, ove riferita a società/enti partecipati, è coerente con la necessità di assicurare il permanere di condizioni aziendali di solidità economico-patrimoniale dei medesimi, in relazione agli equilibri complessivi del bilancio dell'Ente?

SI/NO

nel caso in cui si sia risposto in modo negativo alla precedente domanda d) compilare il prospetto seguente:

Effetti negativi su conto economico	
Effetti negativi su stato patrimoniale	

Osservazioni del Dirigente proponente:

DIREZIONE AVVOCATURA
IL DIRETTORE
AVV RAFFAELLA PARODI



COMUNE DI GENOVA

E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA AL CONSIGLIO
105 N. 368 / 2026 DEL 28/09/2026 AD OGGETTO:

RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART.
194, COMMA 1, LETT. A, D. LGS. 267/2000, IN ESECUZIONE DI PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI

PARERE REGOLARITA' CONTABILE

(art. 49, comma 1, art. 153 D.Lgs. 267/2000 e art. 6 Regolamento di Contabilità)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, dell'art. 153 T.U. D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento.

01/10/2026

Il Dirigente Responsabile
Dott.ssa Magda Marchese

Documento Firmato Digitalmente